

COPIA PER
LA CONTROPARTE

ORIGINALE

196/09

AVV. TO TRIOSI - RONDANINI
P.ZZA GRIGA, 6
20010 CASOREZZO (MI)
Tel. 02.90380720 - FAX 90380529



NOTIFICA A
MANI

Tribunale Ordinario di Novara
Sezione Lavoro

depos. II
26 OTT 2009
cronol
28/10/09

Udienza del 26.10.2009

N. 57/2009/R.O. G. 4.

Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano

Il Giudice di Novara

Oggetto
PREST.
INDENN.

Dott.ssa Elisa Tosi quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente

Sentenza

nella causa promossa da

[REDACTED]

con gli Avv.ti Rondanini e Triossi

RICORRENTE

contro

INAIL

con l'Avv. Rosa Battagliese

RESISTENTE

OGGETTO: infortunio sul lavoro.

Motivi della decisione

Con ricorso depositato in data 27.01.2009, [REDACTED] conveniva in giudizio l'Inail per sentire dichiarare la natura di infortunio sul lavoro dell'incidente di cui era rimasto vittima in data 17.07.2003 mentre svolgeva attività di facchinaggio presso lo stabilimento di Saima Avandero in S. Pietro in Mosezzo (NO), con conseguente condanna dell'Ente convenuto al pagamento dell'indennità per inabilità temporanea assoluta e parziale dovuta in relazione al predetto infortunio nonché alla corresponsione della rendita per danno biologico ex art. 13 D.lgs. 38/2000 in relazione ad un grado di menomazione dell'integrità psico-fisica pari al 16% (come da perizia medico-legale depositata), ovvero nella misura

[Handwritten signature]

STUDIO LEGALE
TRIOSI - RONDANINI
Piazza Griga, 6
20010 CASOREZZO (MI)
Tel. 02.90380720 - Fax 02.90380529

da determinarsi in corso di causa, oltre interessi legali dalla data dell'infortunio effettivo.

Esponeva a tal fine che, in data 17.07.2003, era stato investito da un collega che movimentando un elevatore, riportando in tal modo una "frattura 2, 3 e 4 metatarsali piede sx, ematoma ginocchio sx" che aveva determinato una menomazione permanente riconosciuta dall'Inail dapprima nella misura del 7% e, in seguito, in opposizione, in misura pari al 9%. Deduceva inoltre che, nonostante le conseguenze dell'infortunio si fossero ulteriormente aggravate, l'Inail aveva respinto l'istanza volta ad ottenere la revisione della liquidazione dell'indennizzo già effettuata.

Costituendosi ritualmente in giudizio, l'Inail si opponeva all'accoglimento della domanda, evidenziando di aver già provveduto al pagamento dell'indennità per inabilità temporanea assoluta per i periodi 18.07.2003-19.07.2004 e 02.11.2004-21.11.2004 e ribadendo di ritenere corretta la valutazione del danno residuo al ricorrente effettuata dall'Istituto nella misura del 9%, sulla cui base era già stato liquidato l'indennizzo.

Il Giudice, ammessa ed espletata c.t.u. medica, ha invitato alla discussione orale e ha pronunciato sentenza, dando lettura del dispositivo e della motivazione in udienza.

**** * * * * *

Il ricorso è solo in parte fondato e merita, pertanto, accoglimento nei limiti e con le precisazioni che si vanno ad esporre.

In primo luogo, si deve rilevare che la natura professionale dell'infortunio subito dal ricorrente in data 17.07.2003 è pacifica e non contestata dall'Inail, che ha infatti liquidato al [redacted], in relazione a detto evento, un indennizzo in capitale ex art. 13 D. Lgs. 38/2000 ragguagliato ad un grado di invalidità permanente del 9%.

Il consulente tecnico Dott. Bertone, dopo attenti esami ed un'approfondita disamina degli elementi clinici e medico legali raccolti, è giunto alla conclusione che, a seguito delle lesioni riportate in occasione dell'infortunio del 17.07.2003, siano residuati al ricorrente postumi permanenti che "consistono in una sfumata lassità capsulo-legamentosa del ginocchio sx e da marcata rigidità con limitazione della articolazione tibio-tarsica e sottoastraglica del piede sx", con una menomazione dell'integrità psico-fisica quantificabile in misura del 13% (tredici per cento).

Il consulente ha, inoltre, accertato che:

i) l'inabilità temporanea lavorativa si è protratta nella misura già riconosciuta dall'Inail;

ii) i predetti postumi permanenti, pur potendo determinare una maggior fatica "in occupazioni che impongano prolungata stazione eretta e necessità di deambulazione per lunghi tratti", non hanno inciso sulla capacità lavorativa specifica del ricorrente.

La relazione appare ampiamente e diligentemente motivata, chiara, obiettiva ed esente da vizi logici; le sue risultanze, perciò, appaiono condivisibili e meritevoli di accoglimento, anche in considerazione del parere concorde espresso da entrambi i periti di parte.

L'Inail, pertanto, deve essere condannato a corrispondere al ricorrente, in relazione all'infortunio sul lavoro occorsogli in data 17.07.2003, l'indennizzo in capitale ex art. 13 D.lgs. 38/2000 ragguagliato ad un grado di invalidità permanente del 13% (tredici per cento), oltre interessi legali, previa detrazione di tutte le somme allo stesso versate a titolo di indennizzo in capitale per una invalidità pari al 9%.

A tale proposito preme precisare che, sebbene il Sig. [REDACTED] abbia domandato solo il pagamento della rendita, detta richiesta – non accoglibile, dal momento che i postumi permanenti riscontrati dal consulente tecnico non raggiungono la soglia minima del 16% cui all'art. 13, comma II, lett. a) e b) D.lgs. 38/2000 – contiene implicitamente la domanda di riliquidazione dell'indennizzo in capitale per l'ipotesi di accertamento, in corso di causa, di una percentuale maggiore a quella riconosciuta dall'Ente previdenziale ma comunque inferiore al minimo per l'erogazione della rendita (C.A. Torino, sent. n. 1402/05).

Per contro, deve essere respinta l'ulteriore domanda avente ad oggetto il pagamento dell'indennità temporanea, già riconosciuta e liquidata dall'Inail nella misura accertata dal ctu, secondo quanto peraltro confermato all'udienza odierna dai procuratori di parte ricorrente (che hanno precisato che il numero complessivo dei giorni di inabilità è pari a 387, anziché nn. 493 giorni, come indicato nella relazione peritale per mero errore materiale).

Competono a parte ricorrente le spese di giudizio poste a carico dell'Inail e liquidate come da dispositivo. Devono, infine, essere definitivamente poste a carico dell'Inail le spese della consulenza tecnica già separatamente liquidate.

PQM

Definitivamente pronunciando, dichiara che l'infortunio occorso a [REDACTED] in data 17.07.2003 è da qualificare come infortunio sul lavoro; condanna l'Inail a corrispondere al ricorrente, in relazione al predetto infortunio, l'indennizzo in capitale ex art. 13 D.lgs. 38/2000 ragguagliato ad un grado di invalidità permanente del 13% (tredici per cento), oltre interessi legali, nella misura e con decorrenza di legge; rigetta per il resto il ricorso.

Condanna l'Inail al pagamento delle spese di giudizio a favore delorrente, che liquida in complessivi € 1.180,00 per diritti ed onorari, oltre al 12,50% per spese generali, Iva e Cpa, da distrarsi a favore del procuratore che le ha anticipate.


Pone definitivamente a carico dell'Inail le spese di CTU già separatamente liquidate.

Novara, 26 ottobre 2009.

Il Giudice
Dott.ssa Elisa Tesi



IL CANCELLIERE CA
Maria Carmela LEVANI



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DELLA LEGGE

COMANDIAMO a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti a mettere a esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza, e a tutti gli Ufficiali della Forma Pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti. Copia conforme all'originale spedita per la PRIMA VOLTA in forza esecutiva, a richiesta del sig. Avv. ROMDARIM B del Foro di Novara, 13 NOV 2009
Novara, _____

IL CANCELLIERE
Marta ~~Carmela~~ EVARI

TRIBUNALE DI NOVARA
3723
Diritto _____
Tribunale _____
10% di Tributo _____
TOTALE _____
Somma _____
1,65
Dopo _____
TOTALE _____
Impossibilità di pagamento _____
Nessuna _____
Un _____
23 NOV 2009

RELAZIONE DI NOTIFICA

A richiesta dell'Avv. F. Costa - Romdarim - Io sott. Uff. Giud. del Tribunale di Novara ho notificato copia del suesposto atto al _____

— Invece in persona del Direttore pro Tempore con sede in Novara (NO), Via A. Costa 33/35 e ciò ho fatto a mani proprie del differendista

F. Costa Roberto A p.

26 NOV 2009

TRIBUNALE DI NOVARA
UFFICIALE GIUDIZIARIO B3
Dott.ssa Tamara Zottola

DATO avviso in canco